

Aggiornamento del documento integrativo del

**D** DOCUMENTO  
**V** di VALUTAZIONE  
**R** dei RISCHI

per l'approfondimento del rischio

**B** BIOLOGICO  
da  
**C** CORONAVIRUS  
(SARS-CoV-2)

Data di elaborazione

04/10/2021

STUDIO TECNICO LEGALE \_\_\_\_\_

C O R B E L L I N I



Studio AGI.COM. S.r.l.

Redatto in collaborazione con:

**STUDIO TECNICO-LEGALE CORBELLINI**

**STUDIO AGI.COM. S.R.L. unipersonale**

Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180

E-mail [info@agicomstudio.it](mailto:info@agicomstudio.it) - URL

[www.agicomstudio.it](http://www.agicomstudio.it)

[www.agicomstudio.it](http://www.agicomstudio.it)

## PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto e segue, a titolo di aggiornamento, il Documento Integrativo del D.V.R. per il rischio biologico da SARS-CoV-2 elaborato lo scorso 28/08/2021. L'aggiornamento si rende necessario al fine di recepire le ultime regole, precisazioni, interpretazioni, integrazioni e conversioni con modifiche che hanno significativamente modificato il quadro normativo applicabile alla gestione della pandemia a scuola e sui luoghi di lavoro in genere.

Con riferimento al Documento Integrativo del D.V.R. per il rischio biologico da SARS-CoV-2 elaborato lo scorso 28/08/2021 si inseriscono le seguenti modifiche (per comodità di lettura le parti nuove si riportano **evidenziate in GIALLO**):

### AL PARAGRAFO DENOMINATO “**NORMATIVA**”

All'elenco degli Atti richiamati si aggiunge:

- Legge 122/2021 Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 111/2021;

### AL PARAGRAFO DENOMINATO “**MISURE SPECIFICHE OBBLIGATORIE IN CARICO AL DATORE DI LAVORO PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI**”

La voce

- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3; Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto;

Si intende così modificata:

- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office **e se previsto dalla normativa vigente o dalle misure adottate nell'ambito della valutazione dei rischi**, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3; Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto;

### AL PARAGRAFO DENOMINATO “**MISURE INTRODOTTE DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 18 D.LGS 81/2008**” ALLA SCHEDA “**APPROVVIGIONAMENTI**” ALLA SEZIONE “**MASCHERINE CHIRURGICHE**”

La voce

Non sono adatte ad un uso professionale le mascherine c.d. “di comunità” ossia prodotte in proprio o prive di ogni marchiatura o autocertificazione idonee solamente all'uso da parte degli allievi (ancorchè il loro uso non sia consigliabile).

Si intende così modificata:

Non sono adatte ad un uso professionale le mascherine c.d. “di comunità” ossia prodotte in proprio o prive di ogni marchiatura o autocertificazione.

### ALLA SEZIONE “**FFP2/FFP3**”

All'elenco dei punti in cui collocare le mascherine / lavoratori a cui fornirle si aggiunge:

- **AL PERSONALE PREPOSTO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED IN OGNI ALTRO ORDINE E GRADO DI SCUOLA LADDOVE SONO PRESENTI ALLIEVI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.**

### **ALLA SCHEDA “MAPPATURA DEGLI AMBIENTI”**

La voce

Le nuove disposizioni introdotte per l'a/s 2021-22 sono un po' più “permissive” e consentono (ma solo se non se ne può fare a meno), di derogare al distanziamento quando non ci siano le condizioni per garantirlo, a patto che si indossi la mascherina chirurgica e che si adottino delle misure compensative quali ad esempio quella di un maggiorato ricambio dell'aria o dell'adozione di sistemi di filtraggio della stessa.

Si intende così modificata:

Le nuove disposizioni introdotte per l'a/s 2021-22 sono un po' più “permissive” e consentono (ma solo se non se ne può fare a meno), di derogare al distanziamento quando non ci siano le condizioni per garantirlo, a patto che si indossi la mascherina chirurgica (anche qualora protocolli e linee guida dovessero prevederne la facoltà di non utilizzo) e che si adottino delle misure compensative quali ad esempio quella di un maggiorato ricambio dell'aria o dell'adozione di sistemi di filtraggio della stessa.

### **ALLA SCHEDA “REGOLE PREVENTIVE”**

La voce

1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il personale e preferibilmente chirurgica, è tollerata anche quella di comunità, per gli studenti) sempre e comunque tranne che per gli studenti infraseienni, durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica purché venga rigorosamente osservato l'obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il pasto. Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l'uso;

Si intende così modificata:

1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina chirurgica (salvo che in presenza di protocolli o linee guida che diano indicazione opposta) sempre e comunque tranne che per gli studenti della scuola dell'infanzia, durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica purché venga rigorosamente osservato l'obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il pasto. Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l'uso;

La voce

3) All'interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi. Qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare misure compensative quali l'obbligo di indossare la mascherina sempre e comunque (anche in presenza di protocolli o linee guida che diano indicazione opposta) e prevedendo eccezionali misure di ricambio e/o filtraggio dell'aria;

### **ALLA SCHEDA “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”**

La voce

Nel caso in cui, per specifiche aree del territorio o per singoli Istituti, in circostanze eccezionali ed esclusivamente in zona rossa o arancione, le Autorità dovessero sospendere lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, l'Istituto assicura il diritto allo studio dei propri allievi attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.

Si intende così modificata:

Nel caso in cui, per specifiche aree del territorio o per singoli Istituti, in circostanze eccezionali ed esclusivamente in zona rossa, le Autorità dovessero sospendere lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, l'Istituto assicura il diritto allo studio dei propri allievi attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.

### **ALLA SCHEDA “CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) E DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL CONTAGIO”**

All'elenco dei punti in cui collocare le mascherine FFP2/FFP3 / lavoratori a cui fornirle si aggiunge:

- AL PERSONALE PREPOSTO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED IN OGNI ALTRO ORDINE E GRADO DI SCUOLA LADDOVE SONO PRESENTI ALLIEVI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

La voce

Il datore di lavoro fornisce ai docenti della Scuola dell'Infanzia ed ai docenti di sostegno e collaboratori scolastici a cui sono richieste operazioni di assistenza primaria per le quali sia impossibile il mantenimento del distanziamento di 1 metro, delle visiere / maschere facciali leggere, da utilizzare in aggiunta alla mascherina chirurgica.

Si intende così modificata:

Il datore di lavoro fornisce ai docenti della Scuola dell'Infanzia ed ai docenti di sostegno e collaboratori scolastici a cui sono richieste operazioni di assistenza primaria per le quali sia impossibile il mantenimento del distanziamento di 1 metro, delle visiere / maschere facciali leggere, da utilizzare in aggiunta alla mascherina **FFP2/FFP3**.

La voce

SE, IL DATORE DI LAVORO, IN APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI E SENTITO IL PARERE DEL MEDICO COMPETENTE DECIDERÀ, PER IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI, DI MANTENERE LA MISURA DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA:

Il/i lavoratore/i deputato/i al controllo della temperatura sarà/saranno, preferibilmente (ma non deve intendersi un obbligo), membri della squadra di primo soccorso, saranno dotati di mascherina chirurgica, guanti monouso, camice o tuta preferibilmente monouso e occhiali o visiera leggera. All'atto della misurazione renderà oralmente l'informativa di cui al cartello denominato "INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA" che comunque sarà affisso in prossimità del luogo in cui si esegue la misurazione. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in materia di tutela dei dati personali, il/i lavoratore/i incaricati della misurazione della temperatura corporea vengono identificati espressamente mediante lettera di nomina (vedi file "4 LETTERA DI NOMINA PRIVACY").

E' un refuso e si intende completamente cancellata e sostituita dalla seguente:

All'accesso, personale dell'Istituto espressamente autorizzato dal datore di lavoro, verifica il possesso da parte di chiunque del certificato verde COVID-19 (c.d. "green pass"), in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 ss.mm.ii. che prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, chiunque voglia accedere ai locali, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass") di cui all'art. 9 comma 2 del medesimo decreto legge.

Il controllo avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione "VERIFICAC19" che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Il datore di lavoro o suo delegato non acquisirà copia della certificazione a prescindere dal formato in cui essa viene esibita.

Alla verifica, ai sensi dell'Art. 13 comma 2 lettera c del D.P.C.M. del 17/06/2021 sono deputati "i soggetti titolari dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati".

La delega avviene, da parte del datore di lavoro, mediante atto formale nominativo, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica nonché le soluzioni da attuare nel caso in cui la persona controllata si rifiutasse di esibire il green pass ed il divieto di raccolta dei dati acquisiti.

Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione tra il sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la piattaforma nazionale-DGC. L'Istituto si avvale quindi della possibilità di eseguire il controllo massivo del possesso della certificazione verde mediante tale portale ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato.

## **ALLA SCHEDA "FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI ALLIEVI"**

La voce

Il datore di lavoro organizza una formazione integrativa della durata di 2h, da tenersi preferibilmente in modalità on-line, per:

Si intende così modificata:

Il datore di lavoro organizza una formazione integrativa della durata di **almeno 1h**, da tenersi preferibilmente in modalità on-line, per:

## **ALLA SCHEDA "AULE DIDATTICHE E LOCALI GENERICAMENTE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME AULA"**

La voce

All'interno delle aule didattiche gli allievi e il personale indossano la mascherina chirurgica (solo per gli allievi, ancorché non consigliata, è possibile utilizzare mascherine di comunità) fatta eccezione che per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

E' POSSIBILE DEROGARE ALL'USO DELLA MASCHERINA SOLO PER LE CLASSI COMPOSTE DA ALLIEVI CHE ABBIANO TUTTI COMPLETATO IL CICLO VACCINALE O ABBIANO UN CERTIFICATO DI GUARIGIONE IN CORSO DI VALIDITA' (Art. 1 comma 3 D.L. 111 del 06/08/2021).

Si intende così modificata:

All'interno delle aule didattiche gli allievi e il personale **indossano la mascherina chirurgica fatta eccezione che per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e per coloro che hanno patologie certificate che portino all'esonero dal loro utilizzo;**

**ALLA SCHEDA “ORARIO DI APERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO E REGOLE DI ACCESSO E USCITA”**

La voce

- 4) All’accesso, personale dell’Istituto espressamente autorizzato dal datore di lavoro, verifica inoltre il possesso da parte del personale scolastico del certificato verde COVID-19 (c.d. “green pass”), in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 che prevede che il personale scolastico dal 01/09/2021 fino al termine dello stato di emergenza, per accedere ai locali, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”) di cui all’art. 9 comma 2 del medesimo decreto legge.

Il controllo avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VERIFICAC19” che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Il datore di lavoro o suo delegato non acquisirà copia della certificazione del dipendente a prescindere dal formato in cui essa viene esibita.

Alla verifica, ai sensi dell’Art. 13 comma 2 lettera c del D.P.C.M. del 17/06/2021 sono deputati “i soggetti titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati”.

La delega avviene, da parte del datore di lavoro, mediante atto formale nominativo, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica nonché le soluzioni da attuare nel caso in cui la persona controllata si rifiutasse di esibire il green pass ed il divieto di raccolta dei dati acquisiti.

Si intende così modificata:

- 4) All’accesso, personale dell’Istituto espressamente autorizzato dal datore di lavoro, verifica il possesso da parte di chiunque del certificato verde COVID-19 (c.d. “green pass”), in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 ss.mm.ii. che prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, chiunque voglia accedere ai locali, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”) di cui all’art. 9 comma 2 del medesimo decreto legge.

Il controllo avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VERIFICAC19” che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Il datore di lavoro o suo delegato non acquisirà copia della certificazione a prescindere dal formato in cui essa viene esibita.

Alla verifica, ai sensi dell’Art. 13 comma 2 lettera c del D.P.C.M. del 17/06/2021 sono deputati “i soggetti titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati”.

La delega avviene, da parte del datore di lavoro, mediante atto formale nominativo, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica nonché le soluzioni da attuare nel caso in cui la persona controllata si rifiutasse di esibire il green pass ed il divieto di raccolta dei dati acquisiti.

Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale di cui all’art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione tra il sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la piattaforma nazionale-DGC. L’Istituto si avvale quindi della possibilità di eseguire il controllo massivo del possesso della certificazione verde mediante tale portale ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato.


In seguito alla scheda “**SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE**” e prima delle misure di controllo è aggiunta questa nuova scheda:

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**

Le donne in gravidanza, al contrario di quanto osservato per l’influenza H1N1 e per la SARS, non sembrano manifestare una maggiore suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla popolazione generale né a sviluppare quadri clinici importanti.

E’ però da precisare che, in via di massima cautela, le gestanti e le neomamme in allattamento fino al 7° mese dopo il parto devono prendere contatti con il Medico Competente che, sentito il parere del Medico Curante e/o del Ginecologo, valuta, in modo del tutto indipendente da eventuali altri rischi che determinino incompatibilità con tali stati, se debba essere garantita la condizione di lavoro agile o altra misura cautelativa, sino al perdurare della situazione emergenziale.

**FIRME**

DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	LUCA CORBELLINI	
MEDICO COMPETENTE		
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA		